COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 31/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno duemilaventisei, addì trentuno, del mese di Ottobre alle ore 15:44, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. n. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DIMA LUIGI	SI
CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	SI
RUSSO MAURO	SI
DURANTE GRAZIA	SI
MONTINARO ROBERTA	SI
PETRACHI RAMONA	SI
STELLA FRANCESCO	SI
GERARDI MARIA PATRIZIA	--
DIMA SIMONE	--
MARRA PIETRO	SI
POTI MARCO	--
RESCIO ANDREA	--
DIMA COSIMO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:
PRETE ANNA ELISA

Partecipa il Segretario Generale MEGHA MARIA ELENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DIMA LUIGI, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;

tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;

la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;

lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

lo schema di regolamento predisposto dalla Fondazione IFEL - ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

CONSIDERATO CHE:

l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;

l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);

l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;

la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITI:

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri,

Con voti favorevoli all’unanimità (12 consiglieri presenti alla votazione, assente il Consigliere Andrea Rescio),

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
DI STABILIRE che il regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi di legge.
DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici:

Successivamente, con votazione unanime, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1989 del 28/10/2026 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CHIRIVI' ROSSANA in data 28/10/2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1989 del 28/10/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CHIRIVI' ROSSANA in data 28/10/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

DIMA LUIGI

Il Segretario Generale

MEGHA MARIA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2221

Il 09/11/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 41 del 31/10/2026 con oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da GABRIELI SALVATORE il 09/11/2026.

Comune di MELENDUGNO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità, Canone occupazione, CUP e Sanzioni al Codice della Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia Entrate Riscossione

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti, limitatamente ad IMU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità, Canone occupazione e CUP, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare una o più ingiunzione di pagamento e/o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il debitore presenta entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento all'albo pretorio dell'Ente, specifica istanza al Concessionario Abaco Spa e/o al Comune, al fine di richiedere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata. Per i carichi ancora gestiti dall'Ente (e non ancora trasmessi al Concessionario), l'istanza deve essere presentata personalmente al protocollo dell'Ente o a mezzo pec all'indirizzo comune.melendugno@legalmail.it, mentre per i carichi gestiti dal Concessionario Abaco Spa l'istanza deve essere presentata direttamente allo stesso a mezzo pec che sarà pubblicata sul sito del Comune. Nei successivi 30 giorni (trenta giorni) dal ricevimento dell'istanza, il Comune e/o il Concessionario comunicano

l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 31/12/2026 al Concessionario Abaco Spa (per i carichi da esso gestiti) a mezzo pec e al Comune (per i carichi non ancora trasmessi al Concessionario) personalmente al protocollo dell'Ente o a mezzo pec all'indirizzo comune.melendugno@legalmail.it.

2. Il Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet la modulistica relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica alteresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune o il concessionario entro il 28/02/2027, a mezzo PEC e/o raccomandata AR, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole eventuali rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Per le posizioni gestite dal Concessionario ABACO le rate seguiranno il seguente criterio:

a) fino a euro 100,00 unica rata;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31/03/2027

Per le posizioni gestite direttamente dal Comune sarà prevista una distinta rateazione per tipologia di Entrata (IMU, TARI, TASI e TRIBUTI MINORI) secondo il seguente criterio:

a) fino a euro 100,00 unica rata;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31/03/2027

5. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale saranno maggiorati delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019 e di notificazione degli atti.

6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale, nel caso in cui non ricorrano i presupposti della presente definizione.

8. Ai fini dell'adempimento della definizione agevolata si escludono compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Per i pignoramenti in corso gli stessi vengono revocati all'atto del pagamento della prima o unica rata (ad esclusione dei pignoramenti in cui ci sia stato già un provvedimento di assegnazione delle somme da parte del Giudice antecedente alla presentazione della dichiarazione di adesione).

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario stesso, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione acquista efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ex art. 1, comma 108 Legge 199/2025.